



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/04/2016, N. 50 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017**

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 382 DEL 01/12/2017**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti”, di seguito denominato “Codice” - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Rovigo, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché i loro collaboratori secondo quanto indicato nell'art. 6 del presente Regolamento (art. 113, comma 3 primo periodo del Codice).
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per lavori ed opere, previsti nel Programma triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.50/2016. Per le forniture e i servizi, presupposto per il riconoscimento dell'incentivo è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.
4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti e i lavori in amministrazione diretta, rimanendo necessario, ai fini dell'applicazione dell'incentivo, il previo espletamento di una procedura comparativa.

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE (art. 113 comma 2 del Codice)

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un “Fondo incentivante per le funzioni tecniche”, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

Qualora l'ente costituisca o si avvalga di una centrale di committenza, può destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. Per quanto riguarda le centrali uniche di committenza si richiama anche il comma 5 dell'art. 113.

La disposizione di cui al presente articolo si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Pertanto gli incentivi per forniture e servizi possono essere assegnati solo quando risulti incaricato, con atto motivato, un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP.

ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:

Lavori

- a) importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria stabilita in € 5.225.000,00: percentuale del 1,60%;
- b) importo a base di gara pari o inferiore alla soglia comunitaria di cui al precedente punto a) e pari o superiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
- c) importo a base di gara inferiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 2%;

Servizi e forniture

- a) importo a base di gara fino ad euro 500.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
- b) importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
- c) Importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001,00 ed euro 5.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
- d) importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001,00 ed euro 10.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;

2. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 2%.

3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

4. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura fra i dipendenti di cui al successivo art. 7, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31 del codice, tenuto conto delle Linee Guida dell'ANAC in materia.

Analoga procedura troverà applicazione anche nelle fattispecie in cui la stazione appaltante ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza .

2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con formale atto del Dirigente del Settore preposto, tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Il Piano di Lavoro, contenente il conferimento degli incarichi, da adottare preventivamente rispetto all'inizio delle attività in esso contenute, dovrà riportare:

- a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
- b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori

ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.

4. Partecipano alla ripartizione del fondo:

a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;

b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa ;

c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di valutazione preventiva del progetto;

d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (Ufficio Gare e Appalti) ;

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice;

f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;

g) il personale tecnico e/o amministrativo al quale sono stati formalmente affidati incarichi di collaborazione con il RUP o con i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra mediante contributo intellettuale diretto allo svolgimento di dette funzioni, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali riportate nelle sotto elencate tabelle, tenuto conto delle responsabilità personali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto.

Tabella incentivi per lavori e opere :

Attività	% minima	% massima	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Responsabilità unica del procedimento	5	55	Art.31	RUP	10	100
				collaboratori	0	90
Programmazione della spesa per investimenti	5	25	Art.21	Incaricato	10	100
				Collaboratori	0	90
Valutazione preventiva del progetto	0	15	Art. 26 c.6 lett. c) e d)	Incaricato	10	100
				Collaboratori	0	90
Predisposizione e controllo delle procedure di gara		12	Ufficio Gare e Appalti	Incaricato	10	100
				collaboratore/i	0	90

Direzione lavori	10	60	Art.101	Direttore lavori dei direttore/i operativo/i ispettore/i di cantiere coordinatore sicurezza in fase di esecuzione collaboratori	20 0 0 0 0	80 30 20 30 10
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità	1	10	Art.102	Collaudatore tecnico-amministrativo collaudatore statico collaboratori	40 0 0	100 100 60

Tabella per incentivi servizi e forniture :

Attività	%	Prestazione	Ruolo	% Riparto
Responsabilità unica del procedimento	15	Art.31	RUP collaboratore/i	65 35
Valutazione preventiva dei progetti	18	Art. 26	Incaricato Collaboratore/i	da 10 a 100 da 0 a 90
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	12	Ufficio Gare e Appalti	Incaricato collaboratore/i	da 10 a 100 da 0 a 90
Direzione dell'esecuzione del contratto	55	Art.101	Direttore collaboratore/i	65 35

2. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 1, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.

3. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti riduzioni :
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.
6. Non si applicano penali nel caso in cui le cause di detti incrementi siano conformi alle norme del D.Lgs 50/2017 e s.m.i.

ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento (art. 113, comma 3, quarto periodo del Codice). Non sono consentite forme di anticipazione dell'incentivo. Sono consentite forme di corresponsione diluite nel tempo (con cadenza annuale) solo per attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre comunque previa verifica positiva dell'attività effettivamente svolta.

ART. 11 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (art. 113, comma, quinto periodo del Codice).

ART. 12 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3, rientrando quindi nell'ambito del 2% complessivo, per essere destinate alle finalità di cui al comma 4 dell'art. 113 (art. 113 comma 3, sesto periodo del Codice; Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 333/2016).

CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE

ART. 13 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori (art. 113, comma 4 del Codice).

CAPO V - NORME FINALI

ART. 14 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E TRANSITORIE

1. Il Dirigente preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. Il Dirigente preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 12, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 14, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.

3. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera che lo approva.

4. La disposizione dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e quindi la disciplina del presente regolamento si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all'entrata in vigore del Codice (cioè a decorrere dal 19/4/2016), sempre che le relative somme siano state accantonate e siano confluite formalmente negli atti di costituzione del fondo per le risorse decentrate dello stesso anno, sia intervenuto il contratto integrativo decentrato annuale che confermi, integri o specifichi le modalità e i criteri di ripartizione dell'incentivo previsti dal presente regolamento, fermi restando i pesi attribuiti alle diverse attività incentivabili, siano stati adottati dai dirigenti gli atti di conferimento degli incarichi ai soggetti preposti alle attività incentivabili e ai loro collaboratori, con contenuti riconducibili a quelli previsti dall'art 6 comma 3 del presente Regolamento.

Gli importi accantonati nella misura presunta massima in attesa del regolamento e della contrattazione integrativa (ai sensi delle delibere della Corte dei Conti Sezione Controllo del Veneto n. 353/2016 e Basilicata n. 7/2017) e confluiti nel fondo annuale per il salario accessorio saranno

adeguati agli importi effettivamente risultanti dalle percentuali (fino al 2%) stabilite dal presente regolamento.

5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché al vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.

6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.